

ALLEGATO A

Indirizzi per la gestione dell'elenco regionale dei concessionari del contrassegno della LR 64/2004 e dell'attività di vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati per l'agricoltura biologica e l'agricoltura integrata, che esercitano l'attività di controllo sui concessionari dell'uso del contrassegno (comma 1 dell'art. 18 del regolamento 1 marzo 2007, n.12/R di attuazione della L.R. 64/2004).

1. Indirizzi per la gestione dell'elenco regionale dei concessionari del contrassegno della LR 64/2004

Premessa

Il Settore competente in materia di biodiversità agraria e tutela del germoplasma, gestisce e tiene aggiornato l'elenco regionale dei concessionari del contrassegno della LR 64/2004, in conformità alle disposizioni legislative regionali.

Il Settore competente in materia di vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni biologiche ed integrate, realizza l'attività di vigilanza sugli organismi di controllo, armonizzando tale attività con quella svolta in applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 e della L.R. 25/1999, così come previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 18 del DPGR 1 marzo 2007, n. 12/R.

a) Indirizzi per la gestione l'elenco regionale dei concessionari del contrassegno della LR 64/2004.

1) I richiedenti sono tenuti ad inviare la richiesta di concessione e le comunicazioni di variazione o di rinuncia all'uso del contrassegno, al Settore competente della Giunta regionale e contestualmente all'Organismo di controllo, prescelto tra quelli autorizzati dalla Giunta regionale per la produzione biologica di cui al regolamento (CE) 28 giugno 2007, n. 837 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, o per la produzione integrata, di cui alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 "Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole". La richiesta di concessione deve essere presentata utilizzando la modulistica predisposta dall'allegato A alla presente deliberazione di Giunta regionale.

2) Il Settore competente provvede a tenere aggiornato l'Elenco dei concessionari, effettuando sia le iscrizioni, sulla base dei dati contenuti nelle richieste e dell'accettazione dell'incarico, il piano dei controlli e la lista di riscontro presentati dall'Organismo di controllo, sia le cancellazioni, sulla base delle rinunce o delle richieste di revoca presentate dagli Organismi di controllo.

3) Gli Organismi di controllo sono tenuti a comunicare al Settore competente i provvedimenti sanzionatori adottati nell'ambito delle proprie attività e che comportano:

- a. la sospensione della concessione in uso del contrassegno della LR 64/2004 e conseguente sospensione dall'Elenco regionale;
- b. la proposta di revoca della concessione.

4) Il Settore competente approva l'Elenco regionale dei concessionari aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente e provvede alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sul sito internet istituzionale.

2. Indirizzi per l'attività di vigilanza sugli organismi di controllo, autorizzati per l'agricoltura biologica e l'agricoltura integrata, che esercitano l'attività di controllo sui concessionari dell'uso del contrassegno (comma 1 dell'art. 18 del regolamento 1 marzo 2007, n.12/R di attuazione della L.R. 64/2004)

Premessa

Per vigilanza si intende la verifica periodica della correttezza dell'attività svolta dagli organismi di controllo autorizzati all'effettuazione delle verifiche sui concessionari dell'uso del contrassegno previsto dalla L.R. n. 64/2004.

Indirizzi per l'attività di vigilanza

Fermo restando quanto stabilito nell'allegato B di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 104 del 28/2/2011, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3, art. 18 del DPGR 1 marzo 2007, n. 12/R, regolamento di attuazione della LR 64/2004, l'attività di vigilanza sugli organismi di controllo viene svolta dalla struttura della Giunta regionale competente in materia, armonizzando tale attività con quella svolta in applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 e della L.R. 25/1999.

A tal fine le attività di vigilanza vengono svolte su un campione rappresentativo di concessionari iscritti nell'elenco regionale dei concessionari del contrassegno di cui alla L.R. 64/2004, consistente in non meno del 5% del totale degli iscritti.

Al fine della selezione del campione da effettuarsi mediante estrazione casuale informatizzata con esclusione dei soggetti assoggettati a verifica l'anno precedente, il Settore competente della tenuta dell'elenco dei concessionari fornisce annualmente la lista aggiornata dei concessionari da cui individuare il campione dei soggetti da assoggettare a verifica.

Individuato il campione, il Settore competente per la vigilanza acquisisce le informazioni specifiche relative ai concessionari selezionati, compresi eventuali provvedimenti adottati e segnalati dall'Organismo di Controllo; tali informazioni vengono integrate con quelle relative all'agricoltura biologica o integrata già in possesso del Settore .

La vigilanza presso i concessionari del contrassegno è finalizzata a verificare la correttezza dell'azione svolta dagli organismi di controllo autorizzati e prevede almeno:

- verifica della documentazione aziendale relativa alla domanda di concessione presentata e della ulteriore documentazione prevista all'art. 17 del DPGR 1 marzo 2007, n. 12/R, da riscontrare con quella in possesso del Settore competente;
- verifica della corrispondenza tra quanto riportato nella domanda e lo stato di fatto aziendale;
- verifica della documentazione relativa alle ispezioni effettuate in azienda dall'organismo di controllo, compresi i risultati di eventuali analisi effettuate su campioni prelevati presso il concessionario ed ogni ulteriore documentazione collegata all'attività di controllo;
- verifica della corretta tenuta e aggiornamento dei registri aziendali;
- riscontro delle strutture, gli appezzamenti e gli allevamenti condotti dal concessionario in relazione allo stato e alle attività descritte nella documentazione;
- verifica di eventuali provvedimenti adottati dall'Organismo di Controllo nei confronti del concessionario e relativa gestione ai sensi dell'art. 20 del DPGR 1 marzo 2007, n. 12/R;
- verifica delle avvenute comunicazioni annuali al Settore competente dei quantitativi di prodotto su cui è stato apposto il contrassegno;
- verifica del corretto impiego del contrassegno secondo le indicazioni del DPGR 1 marzo 2007, n. 12/R e secondo le modalità di inserimento in etichetta indicate in domanda di concessione.

Il Settore competente mette a disposizione i piani di controllo prodotti dagli Organismi di Controllo ai sensi dell'articolo 17, comma 4 del suddetto DPGR 1 marzo 2007, n. 12/R, ai fini della verifica, in fase di vigilanza presso i concessionari, dell'effettiva applicazione di quanto previsto nel piano dei controlli da parte degli Organismi stessi, con particolare riferimento all'iter per il rilascio della certificazione di conformità del prodotto e dei controlli posti in essere sull'uso del contrassegno.

Gli esiti delle verifiche di cui sopra sono trasmessi al Settore competente per la ricezione dei provvedimenti adottati da parte degli Organismi di Controllo, ai fini della valutazione di eventuali azioni da intraprendere nei confronti degli organismi stessi.